



## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI APRILE 2025

**Approfondimento su:** Via libera della Comunità europea per l'applicazione della disciplina fiscale del CTS

*Mar.15*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Mer.16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Mer.30*

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

***Mer.30***

**Iva**

**Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

**Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

**Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

***Inps***

**Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

**Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

## VIA LIBERA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEL CTS

È finalmente arrivato l'atteso via libera europeo alla disciplina fiscale del Codice del Terzo settore, che troverà applicazione a regime dal 1° gennaio 2026.

Per la Commissione europea le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.

A partire dal prossimo anno diventeranno così operative, tra le altre, le disposizioni in materia di imposizione diretta e quelle relative ai regimi agevolati degli enti del Terzo settore, che si sostituiranno a quelli del TUIR e delle discipline speciali ancora oggi applicabili dagli ETS ossia il regime agevolato di cui alla L. 398/91 e il dimezzamento dell'aliquota IRES prevista dall'art.6 del DPR 601/73.

L'art.79 del Codice del Terzo Settore andrà a definire i criteri che escludono la commercialità delle attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi di oltre il 6% per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. Si ricorda che i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale, e tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Anche gli enti con la qualifica di impresa sociale potranno beneficiare delle misure dell'art. 18 del DLgs. 112/2017 che consentono di detassare gli utili conseguiti reinvestiti nell'attività istituzionale.

Vi sono degli effetti anche per gli enti non iscritti al RuntS in quanto la piena operatività del Titolo X del codice del Terzo settore rende effettive tutte quelle modifiche di coordinamento previste dagli artt. 89 e 102. Infatti con la revisione dell'art. 148 comma 3 del Tuir non saranno più decommercializzati i corrispettivi specifici incassati dalle associazioni culturali, così come non sarà più applicabile, fatte salve le associazioni sportive dilettantistiche, il regime previsto dalla legge 398/9.